

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 28/09/2023

Delibera n. 22

Riguardante l'argomento inserito al n. 4 dell'ordine del giorno:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 36/2023

L'anno **duemilaventitre** questo giorno **28** del mese di **settembre**, alle ore **14:10**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno.

Rispondono all'appello nominale fatto dal **Segretario Generale Dott. Alfredo Luigi Tirabassi** per invito del **Presidente Giorgio Zanni**, i Signori:

ZANNI GIORGIO	Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA	Presente
GIBERTI NICO	Presente
CARLETTI ELENA	Presente
FANTINATI CRISTINA	Assente
MONICA FRANCESCO	Presente
BAROZZI ANDREA	Assente
BEDOJNI FRANCESCA	Presente
GANAPINI DAVIDE	Assente
SASSI ELIO IVO	Assente
SIGNORI MARCO	Presente
SPADACCINI ERICA	Assente
MONTANARI FABIANA	Presente

Presenti n. **8** Assenti n. **5**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Fantinati, Barozzi, Spadaccini.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati: **Bedogni Francesca, Signori Marco.**

Si dà atto che:

- dopo l'appello, alle ore 14:13 entra il Consigliere SASSI ELIO IVO ed alle ore 14:20 il consigliere GANAPINI DAVIDE, pertanto **i presenti sono n. 10**;
- la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

in data 1 aprile 2023 è entrato in vigore il Dlgs. 36/2023, “Nuovo Codice dei Contratti”, la cui efficacia è stata differita, per la maggior parte dei suoi istituti, al 1 luglio 2023;

il predetto Codice si applica a tutte le procedure le cui lettere di invito o bandi di gara siano state trasmesse o pubblicati a decorrere dal 1 luglio 2023, continuando ad applicarsi il Codice previgente (D.Lgs. n. 50/2016) per i procedimenti non rientranti nella predetta fattispecie;

il Codice vigente risulta per molte parti innovativo rispetto a quello precedente ed in particolare:

- tra i principi cardine viene introdotto quello del risultato, a significare la necessità di dar corso con la massima tempestività all'esecuzione del contratto, definendo di conseguenza i termini per l'aggiudicazione degli appalti;
- la diversa definizione di RUP, non già come responsabile unico di procedimento, ma quale responsabile unico di progetto – intervento, per evidenziare la caratteristica di Project Manager, con la finalità di spostare l'attenzione sul raggiungimento dell'obiettivo progettuale piuttosto che sugli aspetti procedurali e amministrativi;
- la manodopera non è più ribassabile, a tutela delle maestranze, e, negli atti di gara, occorre indicare il CCNL da applicare ai lavoratori dell'impresa affidataria;
- la preferenza del legislatore, nelle procedure sotto soglia comunitaria, della procedura negoziata (obbligatoria fino a euro 1.000.000,00);
- maggior peso, tra le forme contrattuali, dello scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- informatizzazione dell'intero ciclo di vita dell'appalto;

Atteso che:

la Provincia con deliberazione consiliare n. 47 del 14 dicembre 2017, ha adottato il Regolamento per la Disciplina dei Contratti, conforme al dettato normativo del Codice previgente;

essendo divenuto efficace il D.Lgs. 36/2023 è necessario adottare un nuovo testo regolamentare che si ispiri a quanto dispone il decreto stesso;

la proposta di Regolamento in approvazione disciplina, tra gli altri, il principio di rotazione, tenuto conto che la selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate non avviene con sorteggio casuale, ma con individuazione da parte del dirigente cui compete il singolo appalto;

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo Regolamento per la Disciplina dei Contratti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che entrerà in vigore il 1

novembre 2023, con conseguente abrogazione del Regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 47/2017, sopra citata;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Acquisito altresì il parere favorevole del Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

Dato atto che:

- *il Presidente Giorgio Zanni cede la parola al Segretario Generale e responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, dott. Alfredo L. Tirabassi, per l'illustrazione tecnica della proposta di deliberazione;*
- *nella discussione generale nessun Consigliere chiede di intervenire;*
- *per dichiarazione di voto favorevole intervengono, nell'ordine, il consigliere Marco Signori – gruppo “Provincia Progressista” (il quale chiede l'inserimento a verbale della propria dichiarazione scritta - rif. allegato X) ed il capogruppo di “Insieme per la Provincia di Reggio Emilia”, Francesco Monica;*

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente, come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	(assenti: Fantinati Cristina, Barozzi Andrea, Spadaccini Erica.)
Presenti alla votazione	n. 10	
Voti favorevoli	n. 10	(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica Francesco, Bedogni Francesca, Ganapini Davide, Montanari Fabiana, Sassi Elio Ivo, Signori Marco)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 0	

All'unanimità dei voti favorevoli,

DELIBERA

- di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, conforme al dettato normativo del D.Lgs. 36/2023;
- di dare atto che:

- il Regolamento stesso entrerà in vigore dal 1 novembre 2023;
- dalla data predetta cesseranno gli effetti del Regolamento provinciale adottato con deliberazione consiliare n. 47/2017, in premessa citata, che quindi è da considerarsi abrogato;
- il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'ente.

ALLEGATI:

- Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
- Parere di regolarità tecnica;
- Parere RPCT su regolamento contratti.

X) dichiarazione di voto del consigliere Marco Signori.

Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale dell'ente in attuazione dei principi dell'Unione Europea, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici e di contabilità degli Enti Locali; disciplina altresì l'attività svolta dall'ente in qualità di stazione unica appaltante.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli acquisti effettuati tramite la cassa economale, nonché i lavori e i servizi eseguiti in amministrazione diretta.
3. Se ed in quanto compatibile con la specifica disciplina normativa, il presente regolamento si applica anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.
4. L'attività contrattuale dell'ente segue i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato e tutti gli altri indicati nel D.Lgs.vo n. 36/2023 nell'osservanza dei criteri di economicità, programmazione degli interventi, trasparenza, tempestività, legalità, libera concorrenza, proporzionalità, efficacia, e si attiene alle disposizioni in materia di contrasto della criminalità organizzata e di prevenzione della corruzione.

Art. 2 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva.

1. Al dirigente della struttura con competenza nella materia che costituisce l'oggetto principale del contratto spetta l'adozione dei relativi atti. Il dirigente individua il responsabile del progetto, di norma non coincidente con il dirigente stesso, al quale competono le attività propositive, preparatorie e istruttorie.
2. La decisione a contrarre che si manifesta nella determinazione a contrattare precede la stipulazione del contratto e indica il fine perseguito, l'oggetto ed il valore economico del contratto stesso, la sua forma e le clausole essenziali, la disponibilità delle risorse finanziarie; indica altresì, motivando adeguatamente la scelta, le modalità per la individuazione del contraente e per la selezione delle offerte. A seguito dell'adozione della determinazione a contrattare, viene disposta la relativa prenotazione di spesa.

Art. 3 – Disciplina del Responsabile Unico di Progetto

1. Di norma il Responsabile unico di progetto coincide con il responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, mentre il responsabile della fase di affidamento è individuato, di norma, tra il personale del servizio competente per le

procedure di gara, fatta eccezione per gli affidamenti diretti per i quali non vengono nominati i responsabili di fase.

2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, l'individuazione di un responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione distinto dal Responsabile unico di progetto è autorizzata, su richiesta di quest'ultimo, dal dirigente del servizio in relazione alla particolare complessità della procedura.

Art. 4 - Forme di contrattazione

1. I contratti dai quali deriva un'entrata per l'ente sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica, secondo le procedure previste dalla normativa sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità della Stato.

2. Gli acquisti e le forniture di beni e servizi, gli appalti di opere e di lavori ed ogni altro contratto da cui deriva una spesa per l'ente sono regolati dal Codice dei contratti pubblici, dagli Allegati allo stesso, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dal presente Regolamento.

Art. 5 - Contenuto del contratto

1. Tutti i contratti di durata contengono l'indicazione di termini iniziali e finali e non sono tacitamente rinnovabili. Salvo diversa pattuizione, è escluso il pagamento degli interessi a favore di fornitori o appaltatori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione del contratto.

2. Il contratto stipulato per l'esecuzione di opere e di lavori pubblici o per la fornitura di beni o servizi, contiene almeno le seguenti previsioni:

- a) il fine e l'oggetto del contratto;
- b) la descrizione delle opere o dei lavori, con riferimento al progetto posto a base di gara, o nel caso di fornitura di beni o servizi, con la specificazione della qualità, quantità e tipo di prestazione;
- c) l'ammontare del corrispettivo e le modalità di pagamento;
- d) l'indicazione dei documenti che fanno parte integrante del contratto;
- e) la previsione di una garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni, fatti salvi i casi in cui è consentito farne a meno;
- f) i termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- g) le penalità da applicare in caso di ritardo o inadempimento e, se previsto, in caso di riduzione dei termini di esecuzione, il premio di accelerazione;
- h) le modalità per la definizione delle controversie;
- i) le procedure di collaudo o di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 6 - Clausole contrattuali onerose

1. Nel caso di contratto, con testo unilateralmente predisposto dall'ente, sono specificamente approvate per iscritto dall'altro contraente le condizioni contrattuali indicate dall'art. 1341, comma 2, codice civile, salvo che non derivino da prescrizione di legge o di regolamento.

Art. 7 – Responsabilità

1. Ferma restando la responsabilità del progettista, il Responsabile Unico del Progetto accerta la completezza degli elaborati e dei capitolati di oneri contrattuali, con le modalità previste dalla vigente normativa.

2. Il dirigente competente per materia, sentiti eventualmente il Servizio Bilancio e il Servizio Affari Generali, verifica la correttezza del regime fiscale applicato al contratto.

Art. 8 - Forma dei contratti

1. I rapporti contrattuali sono perfezionati nelle forme previste dalla vigente disciplina.

2. Di norma, ciò avviene con le seguenti modalità:

a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, per gli affidamenti diretti di importo fino a 150.000, per ciò che concerne i lavori e fino a euro 140.000,00 per i servizi e le forniture (compresi i servizi tecnici);

b) mediante scrittura privata per le procedure negoziali di importo fino a 2 milioni di euro per ciò che concerne i lavori e fino alla soglia comunitaria per i servizi e le forniture (compresi i servizi tecnici);

c) mediante atto pubblico o atto pubblico amministrativo per i contratti di lavori di importo superiore alla predetta soglia e per i contratti in esito a procedure ordinarie.

3. Nel bando ovvero nel capitolato speciale d'appalto è indicata la forma di stipulazione del contratto e la stima presunta delle spese contrattuali.

4. Per le aggiudicazioni concluse mediante le piattaforme del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, i contratti sono stipulati secondo le modalità ivi previste.

Art. 9 - Spese contrattuali

1. Salvo diversa pattuizione, le spese contrattuali e gli oneri fiscali derivanti dalla stipula del contratto, comprese le spese di pubblicità legale, sono a carico

dell'aggiudicatario.

Art. 10 - Gestione del contratto

1. Una volta perfezionato, il contratto é trasmesso al Dirigente competente per la fase di esecuzione e al Dirigente del Servizio Finanziario nel caso in cui siano previste scadenze di pagamenti di sua competenza.
2. La gestione del contratto comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare le clausole sanzionatorie qualora se ne realizzino i presupposti; comporta altresì la cura di tutti gli adempimenti connessi al Piano triennale di prevenzione della corruzione e al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Art. 11 - Individuazione del contraente.

1. L'individuazione degli operatori economici affidatari avviene nel rispetto della vigente disciplina dei contratti pubblici.
2. Fatte salve situazioni di particolare urgenza o collegate a specifici contesti di mercato, di norma, l'affidamento diretto avviene previa richiesta di almeno due preventivi per affidamenti da 40.000 euro a 100.000 euro e almeno 3 preventivi per affidamenti fino a 140.000 per i servizi e le forniture e fino a 150.000 euro per i lavori.
3. Fatte salve le prescrizioni dell'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del Codice dei Contratti, l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata avviene preferibilmente con invito di almeno 10 operatori per importi fino a 1 milione di euro, di 15 operatori fino a 2 milioni di euro e di 20 operatori per importi superiori a 2 milioni di euro.
4. Per importi superiori a due milioni di euro, il RUP e il dirigente competente valutano l'opportunità di ricorrere preferibilmente a procedure ordinarie.
5. In caso di servizi e forniture si procede con procedura negoziata fino alle soglie comunitarie con invito ad almeno cinque operatori economici; oltre a tale soglia con procedure ordinarie.
6. Fatte salve le previsioni di legge e situazioni di particolare urgenza o collegate a specifici contesti di mercato, per importi superiori a 2 milioni di euro i lavori sono preferibilmente aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Nei casi in cui sussiste l'obbligo di effettuare acquisti tramite strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza, l'impossibilità di ricorrere a tali sistemi deve essere evidenziata negli atti del procedimento.
8. Per gli appalti di lavori da aggiudicare con procedure negoziate e per

l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria, l'ente ricorre ad elenchi di operatori economici, se presenti, articolati per sezioni, in relazione alla categoria di opera, lavoro o servizio tecnico da acquisire e suddivisi per fasce di valore della prestazione. Qualora non siano formati i predetti elenchi si procede previo Avviso di Manifestazione di Interesse.

9. Per lo svolgimento delle gare, l'ente potrà ricorrere a procedure telematiche che garantiscano i principi e i vincoli previsti nel Codice dei contratti e nel presente regolamento.

Art. 12 – Affidamento diretto

1. Nel caso dell'affidamento diretto, il Responsabile Unico del Progetto motiva le ragioni dell'affidamento in riferimento ai seguenti elementi:

- a) i requisiti posseduti;
- b) le eventuali caratteristiche migliorative;
- c) il rispetto del criterio di rotazione;
- d) la congruità del prezzo.

2. In applicazione della vigente disciplina è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo seguente.

3. Nell'individuare gli operatori ai quali inviare le richieste di preventivo, il RUP tiene conto, oltre che del vincolo di rotazione di cui al precedente comma 2, anche del principio di accesso al mercato e dei collegati principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

4. In caso di affidamento diretto, la determinazione a contrattare contiene anche l'individuazione della ditta, senza necessità di un distinto Atto, anche nel caso in cui essa sia proceduta da una indagine di mercato (richiesta preventivi).

5. Ciascuna richiesta di preventivi è inoltrata in copia al Servizio Bilancio, al fine di evitare prenotazioni di spesa eccedenti sullo stesso stanziamento di bilancio.

6. L'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, il cui importo a base d'asta è inferiore a 40.000 euro avviene, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del Codice dei Contratti, sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Si procede al controllo nella misura del 20% delle dichiarazioni rese con le modalità definite con successiva circolare del segretario generale.

Art. 13 - Procedura negoziata

1. Quando la procedura negoziata è preceduta da avviso di manifestazione d'interesse, l'ente invita tutti gli operatori che ne abbiano fatto richiesta, fatta salva la possibilità di individuare preliminarmente criteri oggettivi di selezione.
2. In caso di procedura negoziata tra operatori economici iscritti negli appositi elenchi, istituiti in via telematica, il RUP individua discrezionalmente, nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori da invitare prevedendo, che il successivo invito al medesimo operatore avvenga solo a seguito dell'esaurimento dell'elenco, salvo diversa motivata determinazione. Tale criterio si applica distintamente in relazione a ciascuna categoria e classifica per i lavori e alla categorie di opere e all'attività professionale richiesta per i servizi tecnici di architettura e ingegneria. Il rispetto del principio di rotazione, come sopra declinato, si applica alle procedure negoziate senza riferimento agli affidamenti diretti.
3. Il criterio di cui al comma precedente non si applica quando vengano invitati alla presentazione delle offerte tutte le ditte che ne abbiano fatto richiesta o che siano iscritti negli appositi elenchi.

Art. 14 - Requisiti di partecipazione

1. I soggetti ammessi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal Codice dei Contratti pubblici e di quelli specificamente richiesti dal bando di gara o dalla lettera di invito.
2. In caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile riconoscere uno specifico punteggio per gli operatori economici iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, pubblicato dall'Ufficio Territoriale del Governo nella cui circoscrizione l'operatore ha sede.

Art. 15 - Aggiudicazione

1. La Commissione giudicatrice, nominata dal dirigente competente per gli appalti e le concessioni di lavori servizi e forniture, aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, conclude i propri lavori formulando la proposta di aggiudicazione dell'appalto al miglior offerente. Il Presidente della Commissione trasmette gli atti al Responsabile Unico del Progetto, il quale consegna il verbale di gara all'Ufficio preposto all'adozione dell'aggiudicazione definitiva; l'Ufficio esegue i controlli sul possesso dei requisiti e - riscontrato l'esito favorevole - aggiudica l'appalto, informa l'operatore economico e richiede i documenti necessari alla stipula del contratto.
2. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, il RUP può far parte della Commissione giudicatrice, anche in qualità di Presidente; non possono essere nominati commissari coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 93, comma 5 del Codice.

3. La verifica di congruità delle offerte, disciplinata dall'art. 110 del Codice dei Contratti pubblici, viene disposta dal Responsabile Unico del Progetto.

Art. 16 - Controlli

1. Oltre ai controlli previsti come obbligatori dalla legge, è facoltà del Responsabile Unico del Progetto disporre ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei partecipanti alla gara.

Art. 17 - Monitoraggio

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone un sistema di monitoraggio dell'attività contrattuale, al fine di verificare il rispetto del piano di prevenzione della corruzione, del programma per la trasparenza e del presente regolamento.

Art. 18 - Risoluzione delle controversie

1. I contratti stipulati individuano, quale competente per la risoluzione delle controversie, il Foro di Reggio Emilia; eventuali deroghe sono motivate con riferimento ad interessi di altri enti pubblici, che siano da considerare prevalenti.

2. Eventuali clausole compromissorie inserite nel contratto prevedono sempre che la pronuncia arbitrale sia resa secondo diritto.

3. La proposta di transazione o di accordo bonario, in assenza di lite pendente, è formulata dal Dirigente competente per la fase di esecuzione del contratto e prima della sua approvazione è sottoposta all'ufficio.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 novembre 2023. Da tale data risulta abrogato il Regolamento approvato con deliberazione consiliare 14 dicembre 2017, n. 47.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

VISTO il Codice dei contratti di cui al d.lgs. 36/2023

VISTO lo schema di Regolamento dei contratti della Provincia di Reggio Emilia depositato agli atti della segreteria;

PRESO ATTO che il dirigente competente ha sottoposto per il parere di competenza lo schema di Regolamento al sottoscritto RPCT;

CONSIDERATO che lo schema proposto integra le disposizioni del Codice nella direzione di una maggior tutela della trasparenza degli affidamenti e del confronto competitivo tra gli operatori economici;

VALUTATO che ciò risulta coerente con i principi contenuti nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e nella sezione relativa alle misure di contrasto alla corruzione del PIAO 2023;

ESPRIME

parere favorevole allo schema di Regolamento dei contratti della Provincia di Reggio Emilia depositato agli atti della segreteria

Reggio Emilia, 19/09/2023

Il segretario generale
Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
(Dr. Alfredo L. Tirabassi)

Firmato digitalmente da: Alfredo Luigi Tirabassi
Data: 21/09/2023 16:01:04

Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 85/2005

Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, seduta del 28 settembre 2023

Intervento per dichiarazione di voto di Marco Signori, consigliere-capogruppo di Provincia Progressista, per il punto 4 all'ordine del giorno "Approvazione Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 36/2023", di cui espressamente si richiede l'inserimento o l'allegazione a verbale

Opportunamente premesso che del nuovo "Codice dei contratti pubblici", cosiddetto, di cui al D. lgs. 31/3/2023 n. 36 diamo per quanto ci riguarda, nel bilancio fra innovazioni che riteniamo apprezzabili e altre che non riteniamo affatto tali, un giudizio critico complessivamente non positivo, ci sembra che il Regolamento in proposta costituisca una sorta di atto dovuto.

Sottolineiamo positivamente, per inciso, che nel Regolamento proposto viene disciplinato il principio di rotazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, vista la discrezionalità attribuita al dirigente preposto alla procedura stessa, affinché tale discrezionalità non sia esercitata in termini assoluti. Oltre ad altri elementi che vanno nello stesso senso.

Per l'aspetto essenziale riguardante la prevenzione della corruzione e la trasparenza delle procedure pubbliche, che non ci sembra essere stato il principale criterio-guida nella formulazione del nuovo Codice di cui al D. lgs. 36, facciamo affidamento sul parere favorevole espresso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che dobbiamo e vogliamo considerare una sorta di garanzia al riguardo.

Sotto tali premesse il nostro voto sarà favorevole alla proposta di delibera.

Servizio/Ufficio: Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti
Proposta N° 2023/3189

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 36/2023

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 22/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to TAGLIAVINI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 22 DEL 28/09/2023

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 36/2023

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal 03/10/2023

Reggio Emilia, lì 03/10/2023

IL RESPONSABILE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.